

STATUTO

TITOLO I Disposizioni

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata ADRIONAUTI con sede nel Comune di Ravenna in Via A. Acquacalda n. 13, 48100.

ART. 2

Statuto e regolamento

L'associazione Adrionauti è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, proposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea degli aderenti, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

ART. 3

Finalità dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha le seguenti finalità:

- a) Favorire la cooperazione culturale tra i territori, le città e le comunità dei paesi che si affacciano sull'Adriatico - Ionio e i Balcani Occidentali;
- b) Promuovere attività culturali attraverso l'organizzazione di incontri tematici, workshop, progettazione di visite guidate e altri tipi di iniziative che possano favorire la reciproca conoscenza delle popolazioni delle due sponde dell'Adriatico – Ionio;
- c) Promuovere la “riscoperta” delle aree rurali e naturalistiche attraverso percorsi di turismo sostenibile;
- d) Promozione e la diffusione di divulgazioni informative scientifiche, turistiche e culturali.

TITOLO II

Aderenti

ART. 4

Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività e finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle.

Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori
- i soci ordinari
- socio sostenitore

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo e versato la quota ordinaria.

Sono soci sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo e decidono di dare un contributo maggiore rispetto alla quota ordinaria.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda da parte del richiedente, al Consiglio Direttivo.

L'adesione dell'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

ART. 5

Diritti

L'adesione all'associazione comporta, ai soci maggiorenni, i seguenti diritti:

- a) diritto al voto durante la convocazione dell'Assemblea ed in particolare per
 - l'approvazione e la modifica dello statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari;
 - l'approvazione e la modifica dei regolamenti;
 - la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- b) diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione;
- c) diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione, secondo i modi e i limiti previsti nel regolamento interno.

ART. 6

Doveri

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nel regolamento dell'associazione. Il comportamento verso altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I soci devono pagare la quota associativa annuale nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La mancanza del versamento della quota annuale comporta l'esclusione dal diritto di voto.

ART. 7
Esclusione

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa morte
- b) recesso
- c) morosità nel pagamento delle quote
- d) esclusione

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consigliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente le giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III
Organi

ART. 8

Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

ART. 9
L'Assemblea

1) Composizione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

2) Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).

L'Assemblea si riunisce inoltre su convocazione del Presidente e su richiesta di un decimo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

3) Competenze dell'assemblea

I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina e alla revoca del Consiglio Direttivo;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- approvare i Regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- delibera l'esclusione dell'associato;
- ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo in merito alle quote e ai lasciti.

4) Validità dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

5) Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La delibera di scioglimento dell'associazione è valida se ottiene il voto favorevole dei due terzi degli associati. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo

1) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero di 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I consiglieri durano in carica per 3 anni e possono essere rieletti per una o più volte.

2) Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la nomina al suo interno di Presidente, di Vicepresidente;
- la delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'associazione;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

3) Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto tramite posta ordinaria o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio sceglie il primo socio fra i non eletti. Il consigliere scelto dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

ART. 11

Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto per massimo altre due volte. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea con voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il mandato. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

TITOLO IV

Risorse

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio della associazione è costituito dai conferimenti effettuati dagli associati, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

ART. 13

Quote annuali

L'importo delle quote d'iscrizione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 14

Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo - che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione - e ratificate in Assemblea. I lasciti sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 15

Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori e versamenti effettuati dagli stessi fondatori e dai soci subentrati successivamente;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutarî;

TITOLO V

Bilancio

ART. 16

Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

ART. 17

Divieto di distribuzione

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto e differito utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 18

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

ART. 19

Rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.